



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

La dott.ssa Silvia Ravazzoni in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13032/2015 R.G. promossa da:

██████████ con il patrocinio dell'avv. ██████████ con elezione di domicilio ██████████ presso e nello studio dell'avv. ██████████

contro:

██████████ con il patrocinio dell'avv. ██████████, con elezione di domicilio ██████████ presso e nello studio dell'avv. ██████████

Oggetto: retribuzione

Sulla base delle seguenti

MOTIVAZIONI

In fatto:

Con ricorso trasmesso in via telematica il 26.11.2015, ██████████ ha convenuto avanti al tribunale di Milano ██████████ per chiedere l'accertamento della esclusività del rapporto di lavoro subordinato in corso tra le parti e per l'effetto accertare il diritto di essa ricorrente al rimborso della tassa versata al collegio Ipasvi, con condanna della parte convenuta al pagamento della somma di € 550,00 oltre interessi e rivalutazione, quale rimborso della tassa versata al Collegio Ipasvi dal 2009 al 2015. Spese rifuse.

A sostegno della domande svolte la ricorrente ha esposto di essere dipendente dell'azienda ospedaliera convenuta dal 1989 con mansioni di infermiera e inquadramento nel livello D6 del CCNI Aziende ospedaliere settore pubblico e di essere tenuta, per svolgere la propria attività professionale, ad essere



iscritta ad un albo professionale. Ha riferita di aver svolto la propria attività in esclusiva in favore della parte convenuta, di aver versato ogni anno la tassa di iscrizione [REDACTED] e che i conseguenti costi dovevano essere imputati al datore di lavoro, giacché costituivano un presupposto indefettibile per lo svolgimento della attività in favore del datore.

Si è costituita l'azienda ospedaliera [REDACTED] con memoria depositata il 9.02.2012, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.

Fallito il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa documentale, all'udienza del 14.04.2016 il giudice ha deciso la causa dando lettura del dispositivo, con termine di giorni 60 per il deposito della sentenza

In diritto:

I fatti di causa sono pacifici: la ricorrente dal 1989 è dipendente dell'azienda ospedaliera convenuta, con mansioni di infermiera e dallo stesso anno è iscritta [REDACTED] e paga annualmente la tassa di iscrizione. In diritto la ricorrente, richiamato l'art 53 D.lgs. 165/2001, e rilevato che il pubblico dipendente non può svolgere alcuna altra attività se non quella per la quale è stato inquadrato presso la PA di appartenenza, salvo autorizzazione da parte del datore di lavoro., e dato atto di avere accettato di svolgere attività esclusiva in favore dell'azienda ospedaliera, sostiene che il costo per l'iscrizione a Ipsvi sia da porre a carico del datore di lavoro in quanto detta iscrizione costituisce un presupposto indefettibile per lo svolgimento della prestazione e l'azienda è l'unico soggetto che si avvale dell'iscrizione all'albo. Richiama le decisioni della Corte di Cassazione n 7776/2015 e Consiglio di Stato n. 678/2010 in materia di iscrizione all'albo degli avvocati della PA .

La tesi di parte attrice non può essere condivisa. Sulla questione oggetto di causa il Tribunale di Milano si è già pronunciato con numerose sentenze nel senso della infondatezza della pretesa. Si richiamano, anche ai sensi dell'art 118 cpc le sentenze tribunale di Milano [REDACTED]

In particolare nella sent. 396/2016 si legge :

*“La sentenza Cass. N. 7776/2015, nonché la precedente pronuncia n. 3928/2007, sanciscono invero l'obbligo dell'Ente datore di lavoro di rimborsare all'avvocato pubblico dipendente la tassa annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro.*

*Detti principi, tuttavia, risultano affermati con riferimento alla professione forense, per la quale è vigente una normativa specifica (l. 339/2003) che inibisce al pubblico dipendente, anche assunto a tempo parziale, qualsiasi forma di esercizio libero professionale dell'attività di avvocato, a tutela sia dell'imparzialità e buon andamento della P.A., sia dell'indipendenza della professione forense (sulla ratio e perdurante vigenza della citata normativa v. Cass. SU n. 775/2014).*



*I richiamati principi non paiono estensibili alla professione infermieristica svolta alle dipendenze di un Ente pubblico, posto che detta professione – per la quale, peraltro, non si pongono esigenze di tutela dell'indipendenza analoghe a quelle relative alla professione forense – non è sottoposta a un vincolo di esclusività di mandato di tenore analogo rispetto a quello previsto per gli avvocati dipendenti di Enti pubblici (in tal senso v. Trib. Alessandria, 15.1.2015, resa in fattispecie identica alla presente).*

*Ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 165/2001, per i pubblici dipendenti – tra cui gli infermieri – non vige infatti un divieto assoluto di attività a favore di soggetti terzi rispetto al datore di lavoro. In particolare, gli infermieri, anche dipendenti pubblici a tempo pieno, possono svolgere attività libero professionale previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza, subordinata al requisito dell'assenza di conflitto d'interessi (art. 53 comma 7); gli infermieri dipendenti pubblici in regime di part time con percentuale di lavoro fino al 50% possono assumere incarichi da soggetti terzi senza necessità di alcuna autorizzazione (comma 6); in ogni caso, non sono soggetti ad alcuna autorizzazione, anche se svolti da dipendenti a tempo pieno, gli incarichi di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; la partecipazione a convegni e seminari; gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica (comma 6).*

*Stante la diversa intensità del vincolo di esclusiva vigente per gli avvocati e per gli infermieri pubblici dipendenti, non risultano applicabili i principi in tema di rimborso delle spese di iscrizione all'Albo sanciti dalla SC con riferimento alla prima categoria di dipendenti pubblici.*

*Del resto, lo stesso Consiglio di Stato, nel parere reso nell'affare 678/2010, ha precisato che “i costi per lo svolgimento di detta attività [n.d.r. dell'attività professionale svolta alle dipendenze della P.A.] dovrebbero [...] al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull'amministrazione che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività”, con ciò specificando che il diritto al rimborso delle spese d'iscrizione all'albo sussiste solo ove, e nella misura in cui, non sia permesso al dipendente pubblico iscritto all'albo professionale svolgere altre attività diverse da quelle in favore dell'Ente di appartenenza.*

*Nel caso di specie, essendo possibile per gli infermieri pubblici dipendenti svolgere, nei termini sopra precisati, anche attività non a favore del datore di lavoro, l'applicazione coerente dei principi sanciti*



*dal Consiglio di Stato conduce a escludere il diritto al rimborso della tassa di iscrizione all'IPASVI da parte dell'Ente di appartenenza.*

*A ciò si aggiunga che l'art. 7 della l. 43/2006, nell'introdurre l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo per gli infermieri anche dipendenti pubblici, ha precisato che "la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".*

Per le ragioni sopra riportate il ricorso deve essere respinto.

Le spese vanno compensate tra le parti in considerazione della novità e peculiarità della questione

**P.Q.M.**

Il giudice definitivamente pronunciando così decide:

1. Respinge il ricorso
2. compensa le spese di lite

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Milano, 14/04/2016

il Giudice

Dott. ssa Silvia Ravazzoni

